



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI,
PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI e ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018

Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di
aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre alcune limitazioni alla liberalizzazione, prevista dalla vigente normativa, degli orari di esercizio delle attività commerciali. La materia è disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha reso permanente la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, inizialmente prevista in via sperimentale per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte. Fin dalla scorsa legislatura, la Lega-Salvini Premier ha mostrato particolare interesse per la tematica, ritenendo tuttavia che la totale liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non fosse la soluzione più efficace a restituire competitività al Paese, sia sotto il profilo dello sviluppo economico che sotto quello sociale. I fatti, ad oggi, ci hanno dato ragione! Infatti l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei negozi, non ha prodotto i risultati attesi, anzi, sulla base di alcune rilevazioni statistiche, nel triennio successivo all'anno 2012, data di entrata in vigore della liberalizzazione, si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali, e vi è stato uno spostamento del 3,3, per cento delle quote di mercato dagli esercizi commerciali minori agli esercizi della grande distribuzione. L'eliminazione dell'obbligo di chiusura ha comportato l'adozione di un differente stile di vita dei consumatori che, concentrando gli acquisti nel *week end*, hanno potuto usufruire del

servizio di apertura continuativo dalla grande distribuzione, la quale ultima, a differenza delle piccole realtà commerciali, ha una consistenza tale dal poter supportare maggiori costi di gestione e un ricambio continuo di personale. Procedendo su questa via, il rischio è che possano verificarsi fenomeni di desertificazione commerciale nei centri abitati, specie in quelli di piccole dimensioni, nei quali gli esercizi commerciali e di vicinato ricoprono un ruolo importante, anche come punto riferimento e di raccordo tra i cittadini ed il territorio, a cui si aggiunge l'allarme sociale dalla disgregazione dell'unità familiare, dovuta al venir meno di momenti di condivisione e di riposo. Nella scorsa legislatura, abbiamo presentato un disegno di legge per l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, che tuttavia non ha terminato il suo *iter* per il sopraggiungere della fine della legislatura. Il presente disegno di legge fa seguito alle iniziative portate avanti dalla regione Veneto sul tema delle aperture domenicali, tra le quali l'istituzione, nel gennaio del 2017, di un cosiddetto Tavolo etico aperto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalla materia. In particolare, in tale occasione, si è condivisa l'esigenza, da un lato, di attribuire nuovamente alle regioni la competenza normativa in materia di orari di vendita, e, al contempo, di giungere quanto prima all'approvazione di una disciplina statale organica degli orari di vendita. Gli obiettivi condivisi nel Tavolo etico sono stati approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 giugno 2017, a conferma della rilevanza nazionale che riveste il tema delle aperture domenicali. Il presente testo, che riproduce i

contenuti approvati in data 17 aprile 2018 con delibera della giunta della regione Veneto, si compone dunque di un articolo unico, che modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con, modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdu-

cendo l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali per dodici giorni festivi l'anno, senza possibilità di deroga, ma con alcune eccezioni disciplinate dal comma aggiuntivo *1-bis*), dell'articolo 1. Il comma *1-ter*, reca infine le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*), è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, nonché quello di chiusura domenicale e festiva ad eccezione dei seguenti giorni:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;
- 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
- 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 4) la domenica di Pasqua;
- 5) il lunedì dopo Pasqua;
- 6) il 1° maggio, festa del lavoro;
- 7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
- 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
- 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti;
- 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
- 11) il 25 dicembre, festa di Natale;
- 12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Le eccezioni di cui al comma 1, lettera *d-bis*), non trovano applicazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi commerciali collocati nelle aree di servizio lungo le au-

tostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, nonché per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d'arte, appositamente individuati dalle normative regionali.

1-ter. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

€ 1,00